



Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale (OMF-UFAG)

Modifica del 26 maggio 2025

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 29 novembre 2019¹ concernente le misure fitosanitarie per l'agricoltura e l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 lettera b, 5 capoverso 2, 16, 22, 23, 31 capoverso 1, 32, 34 e 36 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018² sulla salute dei vegetali (OSaIV),

Art. 5a Riconoscimento di misure equivalenti

Le misure adottate da Paesi terzi riconosciute come equivalenti al livello di protezione fitosanitaria garantito dal rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato 7 dell'OSaIV-DEFR-DATEC³ sono elencate nell'allegato 6.

II

¹ Gli allegati 1, 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 3 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.

¹ RS 916.202.1

² RS 916.20

³ RS 916.201

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

26 maggio 2025

Ufficio federale dell'agricoltura:
p.p. Jean-Marc Chappuis

Allegato 1
(art. 1)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

N. 2

La voce relativa al regolamento (UE) 2016/2031 è sostituita dalla versione seguente:

2 Diritto applicabile

Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell'UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell'UE, in luogo di tali atti dell'UE si applica il diritto svizzero seguente:

Unione europea	Svizzera
Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.	OSaIV
Art. 9 par. 1 e 2	Art. 104 cpv. 1 e 2 lett. a OSaIV
Art. 13	Art. 104 cpv. 2 lett. a OSaIV
Art. 17	Art. 13 OSaIV
Art. 18	Art. 15 OSaIV
Art. 24	Art. 18 OSaIV
Art. 25	Art. 20 OSaIV
Art. 29	Art. 23 OSaIV
Art. 40 par. 1	Art. 7 cpv. 1 OSaIV
Art. 42 par. 1	Art. 31 cpv. 1 OSaIV

Allegato 2
(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d'importazione, condizioni d'importazione e durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

N. 1.5

1 Patate originarie dell'Egitto

1.5 Durata dell'esclusione dal divieto d'importazione

L'esclusione dal divieto d'importazione è riesaminata al più tardi il 31 dicembre 2026.

Allegato 3
(art. 3)

Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali

1 *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

1.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner) si applicano gli articoli 1–5 e gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2012/270/UE⁴.

1.2 Disposizioni speciali

1.2.1 I tuberi di patata che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dalla decisione di esecuzione 2012/270/UE possono essere importati anche in Svizzera.

1.2.2 Invece del termine menzionato nell'articolo 4 paragrafo 1 della decisione di esecuzione 2012/270/UE si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

2 Specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di specie di lumache del genere *Pomacea* (Perry) si applicano gli articoli 1–10 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013⁵.

2.2 Disposizioni speciali

2.2.1 Le piante specificate che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 possono essere importate anche in Svizzera.

⁴ Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2018/5/UE della Commissione, de 3.1.2018, GU L 2 del 5.1.2018, pag. 11.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 della Commissione, del 23 luglio 2024, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Pomacea* (Perry) e per la sua eradicazione e che abroga la decisione di esecuzione 2012/697/UE, versione della GU L 2024/2013, 26.7.2024.

- 2.2.2 L'autorità competente secondo gli articoli 3–5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Se le indagini o le misure riguardano un'azienda omologata ai sensi dell'articolo 76 o 89 OSalV, l'autorità competente è il SFF.
- 2.2.3 La definizione di aree delimitate ai sensi dell'articolo 4 e la loro revoca ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 sono attuate in collaborazione con l'UFAG.
- 2.2.4 Invece del termine menzionato nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2013 si applica quello stabilito dal SFF. Quest'ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata.

3 *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield)

3.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) si applicano gli articoli 1–11 e gli allegati 1 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372⁶.

3.2 Disposizioni speciali

- 3.2.1 La definizione di aree delimitate e la loro revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 sono attuate in collaborazione con l'UFAG.
- 3.2.2 Per le relazioni di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.
- 3.2.3 L'autorità competente secondo l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 è il SFF.
- 3.2.4 A condizione che si possa escludere la diffusione del *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), l'UFAG può autorizzare su richiesta l'importazione per i seguenti scopi:
 - a. ricerca;
 - b. diagnosi.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), versione della GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 16.

4 *Chloridea virescens*, *Homona magnanima* **Dyakonov**, *Resseliella citrifrugis* e *Spodoptera ornithogalli*

4.1 **Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Chloridea virescens*, *Homona magnanima* Dyakonov, *Resseliella citrifrugis* e *Spodoptera ornithogalli* si applicano gli articoli 1 e 2 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941⁷.

4.2 **Disposizioni speciali**

A condizione che si possa escludere la diffusione di *Chloridea virescens*, *Homona magnanima* Dyakonov, *Resseliella citrifrugis* e *Spodoptera ornithogalli*, l'UFAG può autorizzare su richiesta l'importazione per i seguenti scopi:

- a. ricerca;
- b. diagnosi.

5 **Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)**

5.1 **Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione**

Per prevenire l'introduzione e la diffusione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) valgono i requisiti validi per il ToBRFV elencati nell'allegato IV, parti F e I, e nell'allegato V, parti E e H, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072⁸.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 268 del 14.10.2022, pag. 13, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/356, GU L 2025/356, 21.2.2025.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970, GU L 2024/2970, 2.12.2024.

Allegato 4
(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all'allegato 1 OSAIV-DEFR-DATEC⁹

N.2.1, nota a piè di pagina

2 *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201¹⁰.

N. 4

4 *Spodoptera frugiperda* (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione

Per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Spodoptera frugiperda* (Smith) si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134¹¹.

4.2 Disposizioni speciali

- 4.2.1 L'autorità competente menzionata all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell'articolo 76 o 89 OSAIV o un punto di ingresso alla frontiera, che sono di competenza del SFF.
- 4.2.2 La definizione di aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 e la loro revoca ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono attuate in collaborazione con l'UFAG.

⁹ RS **916.201**

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507, GU L 2024/2507, 27.9.2024.

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione, dell'8 giugno 2023, relativo a misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Spodoptera frugiperda* (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638, versione della GU L 149, 9.6.2023, pag. 62.

- 4.2.3 Le deroghe alle misure di eradicazione di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 sono soggette all'approvazione dell'UFAG.
- 4.2.4 L'autorità competente menzionata all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 è il servizio fitosanitario cantonale competente. Sono eccettuati i rilevamenti in aziende omologate ai sensi dell'articolo 76 OSaV, che sono eseguiti dal SFF.
- 4.2.5 Le piante specificate che nell'UE soddisfano i requisiti per il trasporto all'interno dell'UE conformemente all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 possono essere importate anche in Svizzera.
- 4.2.6 Per le relazioni sui rilevamenti effettuati conformemente all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF. Quest'ultimo comunica le prescrizioni e i termini ai Cantoni in forma adeguata.

N. 6.1

6 *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Misure per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione di *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 si applicano gli articoli 1–8 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194¹².

N. 7.1

7 *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

7.1 Misure per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione di *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192¹³.

¹² Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 47, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2636, GU L 2024/2636, 9.10.2024.

¹³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2060, GU L 2024/2060, 30.7.2024.

N. 7.2.3

7.2 Disposizioni speciali

7.2.3 Se gli organismi nocivi specificati all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 vengono rilevati in un sito di produzione diverso da quelli di cui all'articolo 5 paragrafo 1, occorre adottare le seguenti misure:

- Nei siti di produzione in questione non possono essere coltivate patate destinate alla produzione di tuberi.
- Le patate raccolte nei siti di produzione in questione e destinate alla trasformazione industriale o alla cernita in base alla dimensione possono essere consegnate solo a imprese di trasformazione o di cernita che dispongono di procedure di smaltimento dei rifiuti adeguate e ufficialmente riconosciute (SFF o servizio cantonale competente), affinché l'acqua di lavaggio e il terreno di scarto non comportino alcun rischio dimostrabile di diffusione degli organismi nocivi specificati.
- Tutte le piante prodotte nei siti di produzione in questione che comportano un rischio di diffusione degli organismi nocivi specificati possono essere piantate solo se sono sottoposte ad almeno una delle misure elencate nell'allegato II punto 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192.

N. 8.1

8 *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Misure per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 si applicano gli articoli 1–7 nonché gli allegati I–VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193¹⁴.

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Ralstonia solanacearum* (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 27, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2632, GU L 2024/2632, 8.10.2024.

N. 9.1

9 *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

9.1 Misure per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione

Per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival si applicano gli articoli 1–9 nonché gli allegati I–IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195¹⁵.

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l'organismo nocivo *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382, GU L 2024/2382, 9.9.2024.

Allegato 5
(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

- 1 Le merci per le quali si applica un divieto d'importazione preventivo a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019¹⁶.
- 2 Le merci escluse dal divieto di importazione ai sensi dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ed elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213¹⁷ sono escluse dal divieto di importazione solo se sono state adottate le misure elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento, GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/312, GU L 2025/312, 17.2.2025.

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2931, GU L 2024/2931, 28.11.2024.

Allegato 6
(art. 5a)

Misure adottate da Paesi terzi che garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dal rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato 7 dell'OSaIV-DEFR-DATEC¹⁸

1 Misure relative ai frutti di *Citrus sinensis* Pers. originari di Israele, in considerazione dei rischi derivanti dalla *Thaumatotibia leucotreta*

Le misure adottate da Israele relative ai frutti di *Citrus sinensis* Pers. conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659¹⁹ sono considerate equivalenti al rispetto delle condizioni supplementari che i frutti devono soddisfare per l'importazione conformemente all'allegato 7 n. 62.1 lettera d OSaIV-DEFR-DATEC.

¹⁸ RS 916.201

¹⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione, del 27 settembre 2022, relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'Unione di frutti di *Citrus sinensis* Pers. originari di Israele in considerazione dei rischi posti da *Thaumatotibia leucotreta*, GU L 250 del 28.9.2022, pag. 1.

